



CITTÀ DI EBOLI

provincia di Salerno

per
4
e il
e
0

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA
DISTRIBUZIONE
GAS METANO**



REGOLAMENTO DI UTENZA

GESTIONE GAS METANO

TITOLO I

GENERALITÀ

Art 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a. **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b. **Cliente finale** è il consumatore che acquista gas per uso proprio
- c. **Cliente del mercato vincolato** è il cliente finale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.164/00, non ha o non si avvale della capacità di "stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema";
- d. **Cliente del mercato libero** è il cliente finale che, ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.164/00 ha e si avvale della capacità di "stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema";
- e. **Cliente buon pagatore** è il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente che sia qualificato "buon pagatore" dall' esercente in base a criteri diversi, purchè non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito;
- f. **Esercente** è ogni soggetto cui, a seguito di procedimento a evidenza pubblica ex art.14 d.lgs.164\2000, il comune affida il servizio di distribuzione e vendita del gas a clienti a mezzo di reti a media e bassa pressione;
- g. **Distribuzione** è il trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- h. **Contratto di somministrazione** è il contratto con il quale una parte (l' esercente il servizio di vendita del gas) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative;
- i. **Gruppo di misura** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente; Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- j. **Lettura** è la rilevazione da parte dell' esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- k. **Autolettura** è la rilevazione da parte del cliente e la conseguente comunicazione all' esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- l. **Deposito cauzionale** è la somma versata dal cliente all' esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di somministrazione;

- m. **Reclamo** è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello o ufficio dell'esercente, con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di somministrazione sottoscritto o dal regolamento di servizio ed ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e cliente;
- n. **Modalità di reclamo** sono i mezzi offerti dall'esercente al cliente, al fine di consentirgli di inoltrare un reclamo;
- o. **Procedura di reclamo** sono le regole che l'esercente e il cliente sono tenuti ad osservare in caso di ricevimento o formulazione di un reclamo.

Per quanto non definito in tale articolo, si intendono le definizioni tecniche di uso abituale.

Art. 2

Ente gestore del Servizio e norme per la fornitura

Il servizio di distribuzione e di fornitura del Gas Metano, così come definiti dal d.lgs. 164\2000, sono affidati, mediante procedura di gara, a un soggetto idoneo, qui identificato come Esercente, coerentemente con l'art 14 del citato decreto.

La fornitura del gas è disciplinata dalla normativa di legge e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il periodo transitorio di monopolio legale, durante il quale l'attività di distribuzione e l'attività di vendita sono effettuate dallo stesso soggetto, si concluderà al 1\1\2003, o a nuova data fissata dalla normativa, quando al mercato del gas potranno accedere tutti i soggetti idonei e gli utenti potranno liberamente scegliere il fornitore del Gas cui rivolgersi.

Art. 3

Modalità della fornitura.

Le modalità della fornitura, per il periodo transitorio e fino a nuovo contratto di fornitura vengono regolate dagli articoli che seguono e, ove non previste, dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate dalla normativa integrativa del d.lgs. 164\2000, dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore o da altre apparecchiature di misura.

L'utente prima dell'attivazione della fornitura dovrà presentare all'atto della stipula del contratto il certificato di collaudo dell'impianto eseguito ai sensi delle leggi 46/90 e 10/91 e relativi regolamenti di attuazione nonché il Certificato di Prevenzione Incendi ove necessario.



Art. 4

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato

Art.5

Divieto di rivendita

E' vietata l'utilizzazione del gas per gli usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di somministrazione.

TITOLO II

NORME PER LE FORNITURE

Art. 6

Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Esercente è tenuto a cedere la fornitura del gas per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi di allacciamento come risultanti dal contratto d'appalto tra il Comune e l'Esercente.

Art. 7

Forniture su strade non canalizzate

Per le zone comprese nel centro urbano in base al Piano Regolatore generale vigente, l'Esercente è tenuto accogliere le richieste.

Il contributo di allaccio sarà sempre pari a £. 352.000 più IVA per i primi dieci metri. Tale importo sarà aumentato \diminuito in base all'evoluzione dell'inflazione.

In caso di estensione della rete al di fuori del centro urbano il contributo di allaccio sarà comunque pari a £. 352.000 più IVA per i primi dieci metri oggetto di adeguamento inflativo come sopra menzionato.

I piani di estensione saranno disciplinati dal bando di appalto. Per le utenze non comprese nei piani di estensione la realizzazione delle tubazioni stradali da parte dell'Esercente è a carico dei richiedenti il cui costo dovrà essere verificato dall'U.T.C.

Anche per tali utenti il costo di allaccio, oltre quello di costruzione della rete, sarà di £.352.000 per i primi dieci metri (attualizzato)



Art. 8

Diritto di sospensione o di revoca della fornitura

E' in facoltà dell'Esercente di sospendere o revocare la fornitura esclusivamente ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgono altri gravi motivi che pregiudichino l'incolumità dei cittadini o dell'impianto.

Art.9

Persona a cui viene effettuata la fornitura.

La fornitura è effettuata al soggetto che occupa l'immobile entro il quale il gas deve venire utilizzato a prescindere dal titolo che determina l'occupazione, purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti.

Art.10

Domanda di fornitura

La domanda di fornitura del gas deve essere redatta sull'apposito modulo e deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo rappresentante.


Nel caso che l'impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la domanda dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile sul quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore.

Art. 11

Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per ottenere la fornitura :

- a) nel caso di nuova utenza, il contributo di allaccio è dovuto:
 - al Comune per le 6500 diramazioni già esistenti alla data di collaudo della rete e per quelle comunque effettuate anche successivamente dalla ditta incaricata della costruzione della rete metanifera;
 - all'Esercente per le diramazioni effettuate dall'Esercente stesso.Il richiedente dovrà, altresì, versare all'Esercente le somme relative ai diritti fissi di apertura di misuratori e all'eventuale versamento del deposito cauzionale;
- b) nel caso di subentro, il richiedente dovrà provvedere al versamento delle somme dovute per attivazione nuova utenza di cui all'allegato " A " e all'effettuazione del l'eventuale deposito cauzionale;
- c) Rateizzazione in quattro (4) rate delle spese di allaccio per le utenze con reddito inferiore a £. 12.000.000 (lordi).



Art. 12

Norme per l'esecuzione delle derivazioni.

Spetta all'Esercente di determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e la ubicazione della diramazione fino al contatore dell'utente.

Qualunque lavoro di costruzione di qualsiasi condotta ed apparecchio fino al misuratore compreso è eseguito esclusivamente dall'Esercente direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati, ad eccezione dei lavori relativi a scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico dei richiedenti.

Art. 13

Proprietà della condotta

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli Utenti, e le derivazioni fino al contatore seppure eseguite a spese degli Utenti, appartengono al Comune restando all'Utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interne poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 14

Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso sono fatte esclusivamente dall'Esercente a proprie spese, in ottemperanza ai controlli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Tali interventi sono pertanto vietati agli utenti od a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge, da parte dell'Esercente.

Art. 15

Voltura dell'utenza

In caso di passaggio del prelievo del gas da una persona ad un'altra il subentrante deve darne comunicazione scritta all'Esercente e prestarsi alla stipula del relativo contratto di fornitura.



La mancata comunicazione da parte del subentrante farà considerare abusivo il consumo del gas da parte sua con tutte le conseguenze di legge.

Art. 16

Variazione delle tariffe e del Regolamento.

Le tariffe di vendita del gas metano sono esclusivamente quelle in vigore all'epoca del consumo e sono fissate, fino all'adozione dei criteri contenuti nella deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 28 dicembre 2000 n.237 e fino alla successiva liberalizzazione del mercato, secondo il metodo normalizzato ex deliberazione C.I.P. del 23.12.1993 , D.M.- Industria, Commercio e Artigianato del 04.08.1994 D.M. -Industria, Commercio e Artigianato del 19.11.1996, nonché gli aggiornamenti ex delibera dell'Autorità per l'energia elettrica per il gas N.52/99 del 22.04.1999 .

L'Esercente in caso di modifica delle tariffe di vendita , né dovrà dare comunicazione sulle fatture di pagamento.

Art. 17

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione eseguite dall'Esercente.

Art. 18

Consumi abusivi.

Il consumo di gas per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguitato a norma di legge.

Art. 19

Interventi per ragioni dell'utente.

Qualora , a richiesta dell'utente e per ragioni imputabili allo stesso , sia necessario intervenire sugli impianti di proprietà del Comune l'utente è tenuto a rimborsare all'Esercente le spese sostenute.



Art. 20

Usi del gas

Fino all'attivazione degli ambiti tariffari previsti dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 28 dicembre 2000, n.237, ai fini della concessione dell'utenza i possibili usi del gas sono definiti nel seguente modo :

- a) **uso domestico** - Si considera destinato ad uso domestico il gas utilizzato per gli ordinari impieghi domestici , ivi compresa la produzione di acqua calda per usi domestici ed igienici.
- b) **uso di riscaldamento** - Si considera destinato a tale uso , il gas impiegato per il riscaldamento di locali , in qualunque forma esso sia .
- c) **uso per esercizi pubblici e comunità** - Si considera destinato a tali usi il gas utilizzato in alberghi , ristoranti , trattorie e mense aperte al pubblico , con esclusione dell'uso di riscaldamento dei locali e di produzione di acqua calda per i servizi igienico - sanitari.
- d) **Uso industriale e artigianale** - Si considera destinato a tali usi il gas utilizzato da complessi industriali e artigianali per processi produttivi e di laboratorio , con esclusione dell'uso riscaldamento dei locali e del gas utilizzato per il funzionamento delle mense aziendali e servizi igienico- sanitari.

TITOLO III

CONSUMI: ACCERTAMENTO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO, RECLAMI

Art. 21

Letture del gruppo di misura

Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:

- a. almeno due volte l'anno, il tentativo di lettura per i clienti con un gruppo di misura installato fino alla classe G 25;
- b. almeno una volta al mese, il tentativo di lettura per i clienti con un gruppo di misura installato fino alla classe non inferiore a G 40.

Gli esercenti, relativamente ai clienti con periodicità di lettura semestrale, sono tenuti a rendere disponibile una modalità di autolettura dei consumi.

L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso.

Gli esercenti sono tenuti a comunicare al cliente l'invalidità dell'autolettura effettuata. Per i nuovi clienti, gli esercenti, trascorsi tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di somministrazione, sono tenuti ad effettuare un tentativo di lettura aggiuntivo, oppure

ad inviare al cliente nuovo una apposita comunicazione, invitandolo ad utilizzare l'autolettura al fine di consentire la corretta fatturazione.

In presenza di un gruppo di misura collocato in modo accessibile all' esercente ogni tentativo di lettura deve avere come esito una lettura effettiva.

Per la mancata lettura di un gruppo di misura collocato in modo accessibile all' esercente non potrà essere richiesto al cliente con un gruppo di misura installato fino alla classe G25 il pagamento di un corrispettivo superiore a sei mesi di consumo.

Art.22

Modalità di calcolo dei consumi

Fra una lettura (autolettura) e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall' esercente sulla base dei consumi storici del cliente.

Per i clienti nuovi, la prima fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che l' esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas.

Ciascun esercente deve rendere note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. La revisione della funzione dei consumi storici del cliente deve essere effettuata dall' esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura.

Eventuali variazioni tariffarie devono essere imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore.

In presenza di accertati errori nella fatturazione a danno del cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati dal punto 11, comma 11,2 della deliberazione 2 marzo 2000 n. 47/00 recante Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita del gas, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale del 17 aprile 2000, n.90.

Art. 23

Periodicità di fatturazione

La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo conto del fatto che dovranno essere emesse almeno 5 bollette all'anno per i clienti con un gruppo di misura fino alla classe G25 e una bolletta al mese per i clienti con un gruppo di misura fino alla classe non inferiore a G40.

La periodicità di fatturazione va comunicata ai clienti.

Art. 24

Pagamenti: tempi e modalità

Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta medesima.

Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall' esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi.

Eventuali ritardi nella comunicazione dell' avvenuto pagamento all' esercente da parte

del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati al cliente.

L'esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

Art 25

Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento

Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso Ufficiale di Sconto aumentato di 3,5 punti percentuali.

Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di danni ulteriori.

Art. 26

Modalità e tempi di sospensione della fornitura

L'esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione di tale obbligo all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e di riattivazione. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente in assenza di comunicazione scritta di cui al comma precedente.

La sospensione della fornitura non può essere effettuata nei seguenti casi:

- quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia comunque effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente;
 - in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
 - in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla somministrazione del gas, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio;
 - durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od i giorni festivi;
 - per situazioni di inadempimento espresse per formulazioni generali e ricollegate a qualsiasi delle clausole indicate nel contratto;
 - per mancata sottoscrizione del contratto di somministrazione;
- In deroga a quanto stabilito in quest'articolo:
- l'esercente il servizio di distribuzione è tenuto a sospendere la fornitura anche senza preavviso per cause di oggettivo pericolo all'incolumità di persone o cose, ovvero

per diniego alla richiesta dell' esercente di accedere ai locali dell'utenza per l'esecuzione di verifiche sullo stato di sicurezza degli impianti, ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo n.164/00;

- l' esercente il servizio di vendita può sospendere la fornitura anche senza preavviso per accertata appropriazione fraudolenta del bene, per manomissione e rottura dei sigilli e/o gruppi di misura ovvero per utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

Art.27

Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di gas

Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo punto, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive.

A seguito di espressa richiesta del cliente, l' esercente è tenuto ad offrire al cliente la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti:

per i clienti con gruppo di misura installato fino alla classe G6,

- qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 100% dell' addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi effettuata dal cliente deve essere formulata con le modalità indicate nella bolletta dall' esercente ed entro il termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, il cliente perde il diritto alla rateizzazione.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi calcolati con riferimento al tasso ufficiale di sconto (TUS).

Le modalità e i tempi con cui effettuare la rateizzazione dei corrispettivi sono concordati tra le parti. L' informazione sulla possibilità di ottenere una rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

Art.28

Deposito cauzionale: condizioni applicabili a tutti i clienti

E' facoltà dell' esercente richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale di lire 50.000 o la prestazione di equivalente garanzia. In ogni caso, l' esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

Il deposito cauzionale deve essere restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato degli interessi legali.

Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale anche altri strumenti che assicurino l' esercente circa l' esatto adempimento da parte del cliente.

Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di equivalente forma di garanzia. In tal caso, l' esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l' ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

Al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, al cliente, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l' avvenuto versamento

Art. 29

Modalità e procedure di reclamo

L'esercente deve rendere disponibile al cliente un modulo prestampato per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato al cliente all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta. Il modulo riporta indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.

E' ammessa la possibilità per il cliente di inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente.

Il reclamo in forma scritta deve essere sempre consentito dall'esercente, ai sensi del titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994.

Le modalità e le procedure di reclamo devono tenere conto delle esigenze degli anziani e dei disabili.

Le modalità e procedure di reclamo devono essere definite o riviste sentite le associazioni dei consumatori.

Art. 30

Clausola di recesso

I clienti possono recedere dal contratto stipulato con l'esercente in qualsiasi momento, a seguito di formale disdetta.

I clienti devono anticipare 20 giorni la loro intenzione di risolvere il rapporto con l'esercente.

Dal giorno della comunicazione l'esercente è tenuto ad addebitare al cliente, per tutti i giorni di preavviso stabiliti dall'Autorità, le quote fisse e/o variabili previste dal contratto in essere.

TIT. IV

APPARECCHI DI MISURA

Art. 31

Apparecchi di misura- quote fisse e manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune, il tipo e il calibro di essi sono stabiliti in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di



utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, che l'utente è tenuto a denunciare all'atto del contratto .

L'utente deve inoltre notificare all'Esercente qualunque aumento o variazione in ordine alla potenzialità, al numero ed alle caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, nonché ogni modifica dell'impianto interno e farsi diligente, nel proprio interesse, a richiedere il cambio del misuratore per adeguarlo , se necessario, all'aumento del fabbisogno di gas. L'esercente ha obbligo di cambiare a sue spese gli apparecchi di misura quando si renda necessario per oggettive cause di sicurezza, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni.

Art. 32

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dall'Esercente e di facile accesso al proprio personale

A monte ed eventualmente anche a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura dell'esercente ed a spesa dell'utente, un rubinetto di arresto.

L'esercente ha obbligo di imporre il cambiamento di posto del contatore a proprie spese, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, e successivamente dall'Esercente stesso su verifica diretta dell'Ufficio Metrico dello Stato.

La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo ad azione giudiziaria contro di esso, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art. 33

Guasti agli apparecchi di misura ed accessori.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza.

Qualora rilevasse odore di gas, specialmente in locali chiusi, l'Utente non deve accendere fiamme libere né manovrare interruttori o campanelli elettrici, ma deve spalancare subito le finestre, controllare che i rubinetti del misuratore e degli apparecchi del gas siano chiusi e avvisare immediatamente l'Esercente.

Art. 34

Rimozione e spostamento degli apparecchi di misura.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni dell'Esercente ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.



Art. 35

Irregolare funzionamento del contatore.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi regolari più prossimi a quelli di dubbio funzionamento.

Nei casi di manomissione del misuratore, da imputarsi a colpa dell'utente, o quando manchi, ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato dall'Esercente sulla base di valutazioni tecniche normalmente utilizzate in materia.

Art. 36

Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente.

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, l'Esercente dietro sua richiesta scritta, accompagnata dal deposito di una somma pari alla tariffa di collocamento del contatore, dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo contatore campione o di altra idonea apparecchiatura. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da firmarsi dall'utente e dal tecnico comunale.

Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico dell'Esercente.

Se invece la verifica comprova l'esatto funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa metrica, l'Esercente incamererà il deposito effettuato dall'utente a titolo di rimborso spese.

TITOLO V

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 37

Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione del gas nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, sarà eseguito a cura e spese dell'utente, inclusa la relativa manutenzione. Tale impianto dovrà osservare i requisiti previsti dalla normativa. L'Esercente si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di



collaudare o verificare, dal punto di vista tecnico ed igienico, gli impianti prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, per ottimizzazione del servizio e per l'osservanza della normativa di legge.

Qualora tale installazione non fosse ritenuta idonea, l'Esercente non potrà comunque rifiutare o sospendere la fornitura del gas se non dopo aver acquisito il rifiuto dell'utente di adeguare le parti dell'impianto ritenute pericolose.

Art. 38

Installazioni di aspiratori

E' assolutamente vietato inserire aspiratori nella rete o nella diramazione della rete del gas. Il montaggio di tali apparecchiature potrà essere concesso dall'Esercente in via del tutto eccezionale e previa richiesta scritta, corredata dagli aspetti tecnici, in funzione dei quali risulta necessario l'uso dell'aspiratore. L'autorizzazione è concessa a giudizio insindacabile, dall'Esercente il quale dispone anche per le norme di esecuzione dell'impianto, ivi compreso il montaggio di idonei dispositivi di sicurezza atti ad evitare pericoloso abbassamento di pressione della rete di distribuzione, che devono essere accessibili esclusivamente al personale dell'Esercente per le normali operazioni di controllo e manutenzione. L'impianto prima della sua messa in funzione, dovrà, comunque, essere collaudato e approvato dall'Esercente.

Art. 39

Presa di terra

E' pure assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici.

In caso di inadempienza l'Esercente ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 40

Vigilanza

L'Esercente ha facoltà di far ispezionare, dai suoi incaricati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla utilizzazione del gas, nell'interno della proprietà privata.

Gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità del servizio, sia in linea generale, che in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali: In caso di opposizione o di ostacolo, l'Esercente si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente, resta, altresì, salvo il diritto dell'Esercente di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41

Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da agenti da parte dell' esercente che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale.

Ogni infrazione dà all'Esercente il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 42

Identificazione dei dipendenti

I dipendenti dell'Esercente sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 43

Tasse ed imposte

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di gas, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 44

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le leggi, le norme, anche regolamentari e le disposizioni e gli usi vigenti in materia.

Art. 45

Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.



Esso dovrà intendersi parte integrante do ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto per l'utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 46

Carta del servizio.

La carta del servizio prevista dalla vigente normativa di legge sarà predisposta dall'Esercente e approvata con atto di Giunta Comunale.

ALLEGATO " A "

TARIFFE E CONTRIBUTI ALLACCI

CONTRIBUTO ALLACCIO

- a) per le richieste presentate entro il **15.12.1999 e fino a 3000** richieste **£. 210.000 più IVA**, fino a 10 metri compreso contatore;
- b) per le richieste successive fino al collaudo della rete **£. 352.000 più IVA**, per i primi dieci metri compreso contatore;
- c) per le richieste successive **£. 352.0000 più IVA**, per i primi dieci metri compreso contatore;
- | | |
|---|----------------|
| Diritti fissi di apertura dei misuratori d'utenza | £. _____ |
| Diritti fissi di chiusura di misuratori d'utenza | £. _____ |
| Diritti fissi per verifica dei misuratori d'utenza | £. _____ |
| Sostituzione misuratore da becchi 10 (G4) | £. _____ + IVA |
| Sostituzione misuratore da becchi 20 (G6) | £. _____ + IVA |
| Attivazione nuova utenza su allacciamento esistente | £. _____ |
| Deposito Cauzionale | £. 50.000 |

